

REGOLAMENTO (CEE) N. 3687/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1990

recante deroga, per la campagna 1990/1991, ad alcuni termini previsti dal regolamento (CEE) n. 2911/90 che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore della coltura di talune varietà di uve destinate all'essiccazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2911/90 della Commissione, del 9 ottobre 1990, che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore della coltura di talune varietà di uve destinate all'essiccazione⁽³⁾, ha previsto alcuni termini per la presentazione della domanda di aiuto e per le comunicazioni alla Commissione; che il regime applicabile a tali prodotti è stato modificato a decorrere dalla campagna 1990/1991 ed è pertanto opportuno rinviare le date previste per agevo-

lare l'applicazione del nuovo sistema da parte delle amministrazioni nazionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1990/1991 e in deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2911/90 il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre 1990 e in deroga al disposto dell'articolo 9, lettera a), la comunicazione alla Commissione deve essere effettuata entro il 31 gennaio 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 278 del 10. 10. 1990, pag. 35.